

**COPIA**



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE***  
***N° 4 /2018***

**OGGETTO :           DIPENDENTE SIGNOR PAGLIANO GIANCARLO ASSENZA  
PER MALATTIA. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO  
ECONOMICO RIDOTTO PER I PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **sei** del mese di **marzo** il sottoscritto **LUCA FERRARI**, nella sua qualità di Sindaco e Responsabile del Personale del Comune di Morano sul Po;

Visto che il dipendente Signor Pagliano Giancarlo nato a Casale Monferrato il 01/10/1976, cat. B/4 - Area Servizi Demografici - è rimasto assente dal servizio, per malattia, dal giorno 25/01/2018 al giorno 31/01/2018 e, pertanto, per complessivi giorni sei;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

*“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;*

Vista la circolare esplicativa n. 7/2008 del Consiglio dei Ministri dalla quale si ricava che non si procede a trattenuta nel caso ricovero ospedaliero o day Hospital in presenza di certificazione della struttura sanitaria attestante il ricovero e la sua durata, e in caso di terapie salvavita certificata da un medico dipendente o convenzionato con il S.S.N. attestante l'assunzione di tale tipologia di terapia;

Preso atto che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day Hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e che anche nelle ipotesi di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da un medico convenzionato con S.S.N. dalla quale si evidenzia la sussistenza di un nesso etimologico ed una continuità tra ricovero e convalescenza;

Vista la certificazione medica presentata dal dipendente interessato e dalla quale si evidenzia che lo stesso si trova attualmente in convalescenza a seguito intervento chirurgico;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

Considerato che tra le voci retributive assoggettabili a decurtazione, così come chiarito dal dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 7/2008, non vanno ricompresi tutti quei compensi per l'incentivazione della produttività legati ai risultati effettivamente conseguiti;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

La premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DISPORRE la decurtazione della retribuzione al dipendente Signor Pagliano Giancarlo per giorni sei di assenza per malattia: dal 25/01/2018 al 31/01/2018, (e comunque per i soli primi 10 giorni);

CHE per effetto della disposizione normativa vigente le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio di seguito riportate e che si aggiungono a quelle già assoggettate o da assoggettare a decurtazione in quanto erogabili soltanto quando la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, rischio, disagio, lavoro straordinario,

maggiorazione lavoro notturno, festivo e festivo notturno):

**Voce:**

a) Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22.01.2004;

c) Indennità specifica per 12 mesi del personale appartenente alle categorie A e B ( art. 4, comma 3 del CCNL 16.07.1996 - art. 28, comma 1 del CCNL del 01.04.1999);

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio amministrativo per i provvedimenti conseguenziali e per quanto di competenza, ai fini dell'elaborazione della busta paga del mese di marzo 2018.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Luca Ferrari e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0142 85123 .

Copia del presente atto sarà notificato all'interessato.

**IL RESPONSABILE DEL PERSONALE**

F.to Luca Ferrari

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per gg. 15 consecutivi

dal 29/05/2018 al 13/06/2018 .

Lì 29/05/2018

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

F.to Pagliano Giancarlo